

Terni, 25/09/2012

PREVEDI: Modalità di Adesione e processo di Contribuzione al Fondo

La Commissione Nazionale per le Casse Edili (CNCE) ha trasmesso con Lettera Circolare n. 26/2012 del 20/08/2012 il documento “**Gestione Amministrativa del Fondo Pensione Prevedi – Standard tecnici e organizzativi – versione 2.0**” redatto dalla stessa CNCE in collaborazione con il Fondo Pensione Prevedi.

Tra le diverse argomentazioni affrontate, il documento sopra indicato riepiloga anche gli **adempimenti che il datore di lavoro è tenuto a svolgere all’atto dell’assunzione di un nuovo lavoratore** con particolare riferimento alla:

- verifica della destinazione del TFR effettuata da parte del lavoratore neo-assunto con scelta esplicita o tacita;
- verifica dell’eventuale iscrizione a Prevedi del dipendente neo-assunto con relativo obbligo contributivo in caso di adesione al Fondo di previdenza complementare Prevedi.

Il documento riporta, inoltre, anche gli **adempimenti che il lavoratore deve espletare per aderire al Fondo Prevedi**.

Poiché gli aspetti sopra menzionati sono di indubbio interesse per le Imprese e i Lavoratori iscritti al nostro Ente, provvediamo a pubblicare un estratto del documento sopra citato.

Cassa Edile Terni

1 PREMESSA

Omissis ...

Il sito web www.prevedi.it contiene quindi le seguenti aree:

Area informativa: consente l'accesso al materiale informativo, normativo e promozionale reso pubblico dal fondo pensione; l'accesso a questa area non richiede alcun riconoscimento dell'utente.

Area consultativa: consente la consultazione delle posizioni individuali da parte dei seguenti utenti e secondo le seguenti modalità e limitazioni:

- **lavoratori associati al fondo pensione:** l'accesso avviene attraverso il link "*area lavoratori*" oppure attraverso il comando "*consulta la tua posizione previdenziale - accedi all'area riservata*" entrambi nella home page del sito web. L'accesso richiede il riconoscimento dell'utente tramite inserimento del codice fiscale e di apposita password. La password viene inviata per e-mail al lavoratore in automatico in esito a semplice procedura di registrazione nella stessa area del sito web².

- **datori di lavoro:** l'accesso avviene attraverso il link "*area aziende*" nella home page del sito web. L'accesso richiede il riconoscimento dell'utente tramite inserimento di apposito codice e password ottenuti dall'azienda in esito a semplice procedura di registrazione nella stessa area del sito web.

La procedura di registrazione da parte del datore di lavoro termina con la stampa di un'apposita richiesta di codici di accesso che il datore di lavoro timbra, sottoscrive e invia per fax a Prevedi. Controllata la richiesta Prevedi autorizza l'invio dei codici di accesso all'indirizzo e-mail inserito dal datore di lavoro durante la procedura di registrazione. I codici di accesso all'"area riservata aziende" consentono ai datori di lavoro di:

- se il datore di lavoro è (o è stato associato) al fondo pensione per avere (o avere avuto) dipendenti iscritti a Prevedi, in esito alla registrazione avrà accesso alla consultazione di:
 - posizioni anagrafiche e contributive dei propri dipendenti;
 - n.ro iscrizione al Fondo e aliquote contributive di ciascun lavoratore associato a Prevedi, previa ricerca individuale tramite digitazione del codice fiscale³ del lavoratore ricercato.
- se il datore di lavoro non è mai stato associato al fondo pensione, non avendo mai avuto dipendenti iscritti a Prevedi, in esito alla registrazione avrà accesso alla consultazione di:
 - n.ro iscrizione al Fondo e aliquote contributive di ciascun lavoratore associato a Prevedi, previa ricerca individuale tramite digitazione del codice fiscale⁴ del lavoratore ricercato.

¹ I datori di lavoro non iscritti al sistema delle casse edili (parti istitutive, enti paritetici dell'edilizia, fondo pensione, aziende non iscritte alle casse edili perché occupano solo impiegati), che abbiano dipendenti associati a Prevedi, non potendo ricorrere all'intermediazione delle casse edili devono provvedere autonomamente alla generazione e all'invio al service amministrativo dei flussi di adesione e contribuzione, nel rispetto degli standard tecnici di cui al presente documento. In tale ipotesi, tali soggetti sono tenuti ad operare esattamente come le casse edili, rispettando tutte le scadenze e le modalità operative previste per le stesse nel presente documento.

Area comunicativa: consente l'invio, al database del fondo pensione, di dati relativi alle adesioni, contribuzioni, variazioni anagrafiche e contributive dei lavoratori associati. L'invio dei flussi di adesione e di contribuzione avviene tramite il sistema *web uploader*, a cui si accede dall'area riservata alle casse edili nella home page del sito web (si veda capitolo 3 "*trasmissione dei flussi di adesione...*"). L'accesso a questa area avviene sulla base di apposito codice e password generato dal *service* e rilasciato all'utente dal fondo pensione.

Omissis ...

² Se il lavoratore che tenta l'accesso o la registrazione all'area riservata non è ancora registrato nel database del fondo pensione (ad esempio perché Prevedi non ha ancora ricevuto il relativo flusso di adesione e/o modulo di adesione), la procedura di registrazione segnala il problema all'utente con apposito messaggio.

³ Allo scopo di consentire al datore di lavoro la verifica dell'iscrizione del lavoratore e l'acquisizione della relativa prova documentale ai sensi della Deliberazione Covip del 24 aprile 2008.

⁴ Allo scopo di consentire al datore di lavoro la verifica dell'iscrizione del lavoratore e l'acquisizione della relativa prova documentale ai sensi della Deliberazione Covip del 24 aprile 2008.

2 PARTE I: I PROCESSI PRODUTTIVI

2.1 PROCESSO DI ADESIONE AL FONDO PENSIONE PREVEDI

2.1.1 ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO ALL'ATTO DELL'ASSUNZIONE

La deliberazione emessa da Covip, in collaborazione con il Min. del Lavoro, il 24 aprile 2008, chiarisce che il datore di lavoro, all'atto dell'assunzione di ciascun dipendente, è tenuto a procurarsi evidenza documentale della scelta (esplicita o tacita) di destinazione del TFR effettuata dal lavoratore in occasione di precedenti rapporti di lavoro⁵. La medesima circolare ha infatti chiarito che la scelta di destinazione del TFR (sia quella di mantenimento in azienda che quella di conferimento del TFR alla previdenza complementare) permane anche in caso di variazione del datore di lavoro: ne deriva che tale scelta **non deve essere ripetuta** alla variazione del datore di lavoro, tranne nel caso di riscatto **totale** della posizione previdenziale maturata presso la forma pensionistica complementare a cui si fosse esplicitamente o tacitamente iscritto il lavoratore⁶. Tale adempimento è descritto di seguito.

VERIFICA, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DELLA EVENTUALE ISCRIZIONE A PREVEDI DEL DIPENDENTE NEO ASSUNTO

Il datore di lavoro che applica il CCNL edili-industria o il CCNL edili-artigianato deve innanzitutto verificare se il dipendente neo assunto sia già associato a Prevedi. La verifica viene effettuata tramite apposita funzionalità nell'area del sito web riservata alle aziende ("area aziende" nella home page del sito internet di Prevedi), a cui il datore di lavoro accede dopo procedura di registrazione descritta nel precedente capitolo 1 ("Premessa"). In esito a tale verifica si pongono i seguenti casi alternativi:

a) lavoratori neo assunti già associati a Prevedi

Se il lavoratore neo assunto risulta, alla verifica nel sito web di Prevedi, già iscritto al Fondo Pensione, la contribuzione decorre dalla data di assunzione del lavoratore medesimo indipendentemente dalla

⁵ La scelta di destinazione del TFR è inevitabile per qualsiasi rapporto di lavoro dipendente che abbia durata di almeno sei mesi. L'art. 8 co. 7 del D.Lgs. 252/05 (come completato dai D.M. Lavoro del 30 gennaio 2007) stabilisce infatti che, entro sei mesi dall'assunzione, il lavoratore debba effettuare, tramite apposito modello ministeriale TFR2, una scelta in merito al proprio TFR maturando, che può essere destinato alla previdenza complementare oppure mantenuto in azienda secondo la disciplina dell'art. 2120 del codice civile. Qualora tale scelta esplicita non venga effettuata entro la scadenza del sesto mese dall'assunzione, il TFR viene tacitamente e integralmente destinato al fondo pensione integrativo previsto dal CCNL applicato al lavoratore (cioè Prevedi nel caso del CCNL edili-industria e del CCNL edili-artigianato).

⁶ Infatti il riscatto totale pone fine al rapporto dell'iscritto con la forma pensionistica complementare, comportando l'effettuazione di una nuova scelta di destinazione del TFR in occasione di un successivo rapporto di lavoro. In alternativa al riscatto totale, all'uscita dal settore edile, il lavoratore ha la possibilità di richiedere il riscatto parziale fino al 95% di quanto maturato nel Fondo Pensione, conservando l'iscrizione al Fondo stesso ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia dell'INPS e del raggiungimento dei requisiti di anzianità di iscrizione per usufruire degli sgravi fiscali sulla prestazione previdenziale: si veda par. 2.9.

eventuale volontà contraria del lavoratore, che non può revocare la propria adesione al fondo pensione (se non tramite riscatto della posizione individuale, quando non sarà più soggetto al CCNL edili-industria o al CCNL edili-artigianato). Qualora nell'anagrafica del lavoratore, a cui il datore di lavoro accede tramite il sito web di Prevedi, risulti valorizzato il campo "data di cessazione" (del rapporto di lavoro), significa che vi è una procedura di liquidazione in corso di esecuzione: la contribuzione al Fondo è quindi dovuta fino a tale data (le contribuzioni con data di competenza successiva verranno infatti rifiutate dal Fondo Pensione). I dati relativi allo stato dell'iscrizione del lavoratore (data iscrizione, eventuale data di cessazione del rapporto di lavoro, ecc.) sono aggiornati settimanalmente nel database del sistema MUT⁷.

b) lavoratori neo assunti non associati a Prevedi

Se il lavoratore neo assunto non risulta iscritto a Prevedi, si pongono le seguenti alternative b.1) e b.2):

b.1) il lavoratore aveva a suo tempo compilato il modello TFR 1 o TFR2 destinando il TFR alla previdenza complementare (scelta b.1.1) oppure mantenendolo in azienda (scelta b.1.2). Poiché questa scelta permane anche per i successivi rapporti di lavoro, il datore di lavoro deve acquisire la copia del modello TFR1 o TFR2 a suo tempo compilato dal lavoratore per avere evidenza della scelta da questo effettuata oppure acquisire dal lavoratore un'apposita dichiarazione liberatoria.

b.1.1) il lavoratore aveva già conferito il TFR alla previdenza complementare

Il lavoratore può iscriversi a Prevedi in qualsiasi momento compilando il solo modulo di adesione (senza modello TFR2)⁸. Il lavoratore non può mantenere il TFR in azienda in quanto a suo tempo lo aveva già destinato alla previdenza complementare, salvo che, dopo tale destinazione, abbia esercitato il riscatto totale presso il fondo pensione a cui aveva aderito (deliberazione Covip del 24 aprile 2008). Il lavoratore dovrà quindi, in base a quanto disposto dalla normativa vigente come interpretata dalla Covip, contribuire a Prevedi (previa iscrizione al Fondo), o ad altra forma pensionistica complementare alla quale è iscritto.

b.1.2) se aveva mantenuto il TFR in azienda

Il lavoratore può iscriversi a Prevedi in qualsiasi momento compilando il solo modulo di adesione (senza modello TFR2) con contribuzione che decorre dal mese di compilazione del modulo di adesione (Statuto Prevedi). In alternativa il lavoratore può continuare a mantenere il TFR in

⁷ I flussi contributivi inviati dalle aziende alle Casse Edili che utilizzano il sistema MUT vengono controllati dallo stesso e viene quindi evidenziata la eventuale mancanza del contributo a Prevedi per i lavoratori scritti al Fondo, o la data di cessazione del rapporto di lavoro per i lavoratori in uscita dal Fondo stesso.

⁸ In tale fattispecie la contribuzione di fonte TFR dovrebbe teoricamente decorrere fin dalla data di assunzione del lavoratore, in forza della continuità della scelta di conferimento del TFR alla previdenza complementare (deliberazione Covip del 24 aprile 2008). La contribuzione di fonte azienda e dipendente decorre invece dal mese di sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo pensione.

azienda, limitandosi a non effettuare nessuna scelta (continuano gli effetti della scelta di mantenimento già fatta a suo tempo).

b.2) il lavoratore prima dell'assunzione non aveva mai effettuato alcuna scelta in merito al proprio TFR, né esplicita (conferimento alla previdenza complementare o mantenimento in azienda) né tacita (tacito conferimento al fondo pensione di categoria) oppure aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare da cui era poi uscito riscattando integralmente la posizione individuale

Il lavoratore neo assunto ha sei mesi di tempo per scegliere se destinare il proprio TFR alla previdenza complementare o mantenerlo in azienda. Per mantenere il TFR in azienda il lavoratore dovrà effettuare la relativa scelta sul modello TFR2; se non esprime alcuna scelta entro sei mesi dalla data di assunzione, scatta il tacito conferimento al fondo pensione Prevedi di tutto il TFR che matura dal settimo mese (compreso) successivo all'assunzione. Per iscriversi a Prevedi è invece sufficiente sottoscrivere il modello di adesione al Fondo Pensione, disponibile nella sezione modulistica del sito web www.prevedi.it.

2.1.2 ADEMPIMENTI DEL LAVORATORE PER L'ADESIONE A PREVEDI

A) **IL LAVORATORE GIÀ ASSOCIATO A PREVEDI** non dovrà compilare nessun modulo in occasione della variazione del rapporto di lavoro: l'adesione al fondo pensione, infatti, mantiene i suoi effetti anche per i successivi rapporti di lavoro, con contribuzione che decorre fin dalla data di assunzione da parte dell'azienda che applica il CCNL edili-industria o il CCNL edili-artigianato.

Attenzione: il riscatto integrale della posizione previdenziale, possibile solo quando e per il periodo in cui il lavoratore non sia soggetto al CCNL edili-industria o al CCNL edili-artigianato, estingue ogni rapporto con il fondo pensione Prevedi. Dopo il riscatto totale, quindi, il lavoratore non risulta più associato al fondo pensione, fino ad eventuale nuova adesione (vedi caso sub b). **(N.B.: il Fondo di Garanzia dell'INPS non opera per i lavoratori che abbiano richiesto il riscatto totale della posizione individuale: vedi capitolo 2.9).**

Il riscatto parziale, invece, mantiene l'iscrizione al Fondo Pensione (quindi consente l'intervento del Fondo di Garanzia dell'INPS per il rimborso dei contributi non versati dal datore di lavoro).

B) **IL LAVORATORE CHE NON SIA ASSOCIATO A PREVEDI**, può aderire in qualsiasi momento a Prevedi ***esplicitamente***, compilando il ***modulo di adesione*** disponibile, in versione aggiornata, nella sezione modulistica del sito www.prevedi.it.

b.1) Se il lavoratore è alla sua prima esperienza di lavoro, e quindi non ha mai scelto la destinazione del proprio TFR, oppure aveva aderito ad un fondo pensione dal quale ha esercitato il riscatto totale.

Può aderire in qualsiasi momento a Prevedi *esplicitamente*, compilando il *modulo di adesione* disponibile, in versione aggiornata, nella sezione modulistica del sito www.prevedi.it con decorrenza dal mese di sottoscrizione del modulo, oppure tacitamente, con il 100% del TFR maturando, dopo sei mesi dall'assunzione per effetto del "silenzio assenso", con decorrenza contributiva dal settimo mese successivo all'assunzione. In questo ultimo caso, infatti, tutto il TFR che matura dal settimo mese successivo all'assunzione sarà conferito a Prevedi, con possibilità di attivare in qualsiasi momento anche il contributo a proprio carico e quindi quello del datore di lavoro tramite apposita richiesta al datore di lavoro (modulo disponibile nell'area modulistica del sito web).

Attenzione: il riscatto totale della posizione previdenziale maturata presso una forma pensionistica complementare comporta la cessazione di ogni rapporto con la previdenza complementare, e quindi dovrà nuovamente decidere la destinazione del proprio TFR maturando in occasione del nuovo rapporto di lavoro.

b.2) Se il lavoratore ha già, in precedenza, conferito il TFR alla previdenza complementare (esplicitamente, tramite compilazione di un modello TFR1 o TFR2 o tacitamente tramite tacito conferimento del TFR alla previdenza complementare): il lavoratore non potrà più mantenere il TFR in azienda. Potrà scegliere di aderire a Prevedi esplicitamente, compilando il solo modulo di adesione al fondo e con obbligo contributivo di fonte TFR (teoricamente) decorrente dalla data di assunzione (mentre obbligo contributivo di fonte azienda e dipendente decorrente dal mese di sottoscrizione del modulo di adesione). In alternativa potrà aderire ad un'altra forma pensionistica complementare.

b.3) Se il lavoratore aveva a suo tempo mantenuto il proprio TFR azienda (scelta a suo tempo effettuata tramite compilazione del modello TFR1 o TFR2): se non effettua alcuna scelta dopo l'assunzione il suo TFR continua a rimanere in azienda. Per aderire a Prevedi dovrà compilare il solo modulo Prevedi, con obbligo contributivo decorrente dal mese di sottoscrizione del modulo stesso.

Omissis...

2.5 PROCESSO DI CONTRIBUZIONE AL FONDO PENSIONE PREVEDI

2.5.1 ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

Come precisato nel par. 2.1.1 il datore di lavoro, all'atto dell'assunzione di ciascun dipendente, è tenuto a verificare la eventuale iscrizione a Prevedi dello stesso. La verifica va effettuata tramite l'apposita funzionalità disponibile nel sito web di Prevedi, previa registrazione nell'area di consultazione riservata alle aziende. Qualora il lavoratore risulti associato a Prevedi, il datore di lavoro deve dichiarare e versare alla propria cassa edile di riferimento, fin dalla data di assunzione del lavoratore, le contribuzioni calcolate secondo le misure riportate nella scheda anagrafica del dipendente consultata nel sito web www.prevedi.it.

In esito all'adesione del lavoratore al fondo pensione il rispettivo datore di lavoro è tenuto alla contribuzione in base alle decorrenze descritte nei precedenti par. 2.1.1 e 2.1.2. L'inadempimento contributivo rappresenta un inadempimento contrattuale, analogo alla mancata corresponsione della retribuzione al lavoratore.

I datori di lavoro iscritti al sistema delle casse edili, salvo diversa decisione del Fondo Pensione, dichiarano e versano le contribuzioni al fondo pensione Prevedi per il tramite delle casse edili territorialmente competenti. Il versamento contributivo ha frequenza mensile: il contributo di competenza di ogni mese deve essere versato alla competente cassa edile ***entro e non oltre il mese successivo a quello di competenza***¹⁷. Il ritardo contributivo implica la decorrenza degli interessi di mora, calcolati applicando la metà del tasso sanzionatorio INPS e dovuti dal datore di lavoro alla cassa edile a partire dal mese successivo a quello di teorico versamento del contributo interessato dal ritardo¹⁸.

Qualora nell'anagrafica del lavoratore, a cui il datore di lavoro accede tramite il sito web di Prevedi, risulti valorizzato il campo "*data di cessazione*" (del rapporto di lavoro), significa che vi è una procedura di liquidazione in corso di esecuzione: la contribuzione al Fondo è quindi dovuta fino a tale data (le contribuzioni con data di competenza successiva verranno infatti rifiutate dal Fondo Pensione).

Omissis...

¹⁷ Ad esempio, il contributo riportato nella busta paga di gennaio 2012, e quindi avente competenza gennaio 2012, deve essere versato dal datore di lavoro alla cassa edile entro il mese di febbraio 2012.

¹⁸ Poiché il patrimonio del fondo pensione viene valorizzato l'ultimo giorno lavorativo del mese, il ritardo contributivo anche di un solo giorno implica la perdita di un intero mese di valorizzazione. L'interesse di mora viene quindi calcolato in mesi interi. Esempio: se il contributo di competenza di gennaio 2012, che deve essere versato alla cassa edile entro il mese di febbraio 2012, viene versato l'1 marzo 2012, il ritardo contributivo è pari ad 1 mese.